

PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONI CULTURALI
“BELMONTE, UN SACRO MONTE APERTO AL MONDO. 2016-2017 ”

CONVENZIONE

Tra

Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte (di seguito denominato “Ente”), con sede legale a Ponzano Monferrato, 150120 Alessandria (C.F./P.I. - 00971620067) rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Elena De Filippis.

E

L'Associazione Teatro e Società di Torino (di seguito denominato “T.S.”), con sede legale a Torino Via La Salle 17 Partita Iva 10816870017 C.Fisc..97750570018 rappresentato dal Dott. Maurizio Peisino

Premesso che

Il T.S. (Associazione Teatro e Società), è un'associazione teatrale che si pone lo scopo di svolgere, per mezzo dell'arte e dell'espressività teatrale, attività di ricerca, promozione e valorizzazione della cultura;

l'Ente istituito con legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Piemonte a cui è stata affidata la gestione delle Riserve speciali del Sacro Monte di Belmonte, del Sacro Monte di Crea, del Sacro Monte di Domodossola, del Sacro Monte di Ghiffa, del Sacro Monte di Oropa, del Sacro Monte di Orta e del Sacro Monte di Varallo ;

l'Ente persegue le seguenti finalità:

- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
- d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003;

ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, nelle quali devono essere individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge;

l'Ente è interessato a sviluppare con la collaborazione dell'associazione T.S. un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti. E' altresì favorevole ad individuare il Sacro Monte di Belmonte quale terreno di sperimentazione di un “progetto pilota” (in seguito “Progetto”) per sviluppare insieme le finalità indicate dalla legge e per rappresentare un modello di metodologia di lavoro che eventualmente si potrà estendere successivamente ad altri Sacri Monti piemontesi poiché in esso Sacro Monte sono compresenti molteplici valenze culturali: archeologiche, storiche, religiose, culturali e tradizionali.

Le Parti con la presente Convenzione intendono disciplinare le modalità di sviluppo del Progetto per ripartire le rispettive competenze.

La Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso, anche solo verbalmente, ad oggetto di quanto qui convenuto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto

2.1 Oggetto della Convenzione è lo sviluppo del Progetto avente il seguente tema “**Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo**”. Il progetto ha lo scopo di sperimentare nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte una modalità di intervento e promozione da applicare agli altri Sacri Monti e prevede il coinvolgimento delle comunità locali, appartenenti ai Comuni di Cuorné, Valperga, Pertusio e Prascorsano. La suddetta Convenzione è articolata con le modalità e nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. Modalità di esecuzione del Progetto e durata

3.1 Il Progetto, la cui ideazione e sviluppo si articolerà secondo le modalità e le fasi descritte nell'Allegato A, sarà affidato all'associazione T.S. nella persona del responsabile del Progetto dott. Maurizio Peisino. Gli Enti, scuole e associazioni che parteciperanno all'ideazione e allo sviluppo del Progetto saranno individuati e scelti di concerto tra l'Ente e T.S..

3.2 Per l'esecuzione della Convenzione T.S. avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di professionisti e/o consulenti esterni, la scelta e il compenso dei quali sarà ad esclusivo carico di T.S. medesimo.

3.3 La Convenzione avrà la durata indicata nell'Allegato A, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, si intenderà cessata alla data di conclusione del Progetto indicata nell'Allegato A.

4. Obblighi delle Parti

4.1 Le Parti al fine della realizzazione del Progetto cureranno rispettivamente l'adempimento delle obbligazioni come meglio specificate e ripartite nella Convenzione e nell'Allegato A.

4.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria pertinenza, al fine della realizzazione del Progetto, dichiarano di disporre delle competenze, capacità finanziarie, organizzative, tecniche e del personale qualificato atto a garantire la realizzazione di tutte le condizioni previste nella Convenzione.

4.3 Le Parti si terranno informate sull'avanzamento del Progetto impegnandosi a comunicare tempestivamente l'una all'altra ogni fatto e/o circostanza che possa pregiudicare il buon esito del Progetto o ritardarne l'esecuzione.

4.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni assunte da T.S. sono limitate esclusivamente a quanto indicato nel presente articolo e nell'Allegato A, ovvero alla ideazione e allo sviluppo del Progetto, restando esclusa ogni ulteriore obbligazione. Pertanto, eventuali ulteriori attività, o più in generale prestazioni, anche di natura accessoria, dovranno essere oggetto di apposita pattuizione tra le Parti da stipularsi per iscritto.

4.5 T.S. si impegna a:

a) presentare alla Compagnia di San Paolo la domanda di contributo a sostegno dell'iniziativa del Progetto allegato al presente atto, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale presente del Sacro Monte di Belmonte;

b) ove T.S. ottenesse il finanziamento di cui sopra dalla Compagnia di San Paolo sarà tenuto ad utilizzarlo interamente sul Progetto approvato con l'atto dell'Ente di gestione dei Sacri Monti di cui la presente convenzione e relativo Allegato A sono parte integrante e sostanziale:

- concordare puntualmente il progetto esecutivo dell'iniziativa finanziata dalla Compagnia di San Paolo con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti e relativo cronoprogramma;

-a concordare puntualmente con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti eventuali variazioni al Progetto e/o al cronoprogramma;

- concordare puntualmente con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti l'elenco dei soggetti da coinvolgere nell'iniziativa (enti pubblici, associazioni, scuole etc);

-concordare puntualmente con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti il contenuto e la grafica del materiale promozionale e informativo che verrà divulgato in merito al Progetto;

- concordare puntualmente con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti ogni iniziativa di promozione del Progetto , attraverso qualunque canale essa sia veicolata;

c) formare e organizzare un team di lavoro;

d) seguire tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto tramite proprio personale individuato che sarà designato ad esclusiva discrezione di T.S. e da quest'ultima retribuito.

4.6 T.S. Risponderà direttamente alla Compagnia di San Paolo dell'utilizzo corretto del finanziamento e del rispetto delle formalità previste dal bando della Compagnia.

4.7 L'Ente si impegna a:

a) fornire a T.S. il materiale e le informazioni necessarie per lo sviluppo del Progetto;

- b) intervenire agli incontri pianificati dalle Parti e indicare i soggetti da coinvolgere nel Progetto; in caso di promozione e comunicazione del Progetto attraverso i media, a citare sempre T.S. quale organizzatore e ideatore del Progetto nonché tutte le parti coinvolte secondo il ruolo designato da T.S.
- c) concordare puntualmente il progetto esecutivo dell'iniziativa finanziata dalla Compagnia di San Paolo con T.S. e relativo cronoprogramma;
- d) concordare con T.S. eventuali variazioni al Progetto e/o al cronoprogramma;
- e) indicare a T.S. l'elenco dei soggetti da coinvolgere nell'iniziativa (enti pubblici, associazioni, scuole etc);
- f) concordare con T.S. il contenuto e la grafica del materiale promozionale e informativo che verrà divulgato in merito al Progetto;
- g) fornire a T.S. Indicazioni sulle iniziative di promozione del Progetto, attraverso qualunque canale esse siano veicolate o pronunziandosi su eventuali iniziative proposte da T.S. accogliendole o meno e/o modificandole;
- h) individuare il personale dell'Ente incaricato a collaborare con T.S. per la realizzazione del Progetto.
- i) rendicontare puntualmente l'esecuzione avvenuta dei lavori di cui al punto 5 della presente convenzione.

5. Corrispettivi

5.1 In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo l'Ente si impegna quale partner a realizzare un intervento di risanamento della copertura della Cappella XII del percorso devozionale della Via Crucis di Belmonte per un valore economico presunto pari almeno a Euro 20.000,00 , come da progetto preliminare elaborato dall'ufficio tecnico dell'Ente e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a titolo di cofinanziamento del Progetto.

6. Limiti di Responsabilità

6.1 La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo societario, associativo, partecipativo o simile fra le Parti, ulteriore e diverso dal rapporto di collaborazione oggetto della Convenzione medesima.

6.2 L'Ente riconosce e prende atto che il Progetto non garantisce l'assolvimento di alcuno specifico obiettivo, risultato e/o scopo se non quelli espressamente previsti nel Progetto stesso e nella Convenzione.

7. Pubblicità e uso dei segni distintivi

7.1 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi dell'altra solo ed esclusivamente per l'esecuzione del Convenzione e, in particolare, in ogni comunicazione promozionale relativa al Progetto avendolo previamente concordato.

7.2 Ciascuna delle Parti potrà menzionare, solo a fini promozionali e attraverso i propri consueti canali di comunicazione, l'avvenuto svolgimento del Progetto, anche successivamente alla cessazione della Convenzione, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzazione di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica, ivi inclusa la possibilità per ciascuna delle Parti di citare la denominazione e/o il logo e/o il marchio dell'altra parte sui propri canali di comunicazione sia informatici che non, in conseguenza e solo sui contenuti dell'avvenuta collaborazione.

7.3 Salvo quanto previsto ai punti precedenti, nessuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione sociale, il marchio e i segni distintivi dell'altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta, per fini e/o scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione.

8. Informazioni riservate

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli obblighi contrattuali potrà comportare l'accesso a informazioni riservate dell'altra parte.

8.2 Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi tutte le informazioni riservate che dovessero e/o potessero essere comunicate dall'altra nonché il materiale riservato consegnato per lo sviluppo del Progetto.

8.3 Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni:

- a) che siano di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni o omissioni delle parti;
- b) che siano state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
- c) che siano sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
- d) che siano rese pubbliche per legge.

8.4 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della Convenzione.

9. Dati personali

9.1. In ottemperanza a quanto sancito dal Testo Unico Privacy D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, unicamente per l'esecuzione della Convenzione e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi alla presente Convenzione.

10. Legge applicabile, diritto di recesso e Foro competente

10.1 La presente Convenzione è soggetto alla legge italiana.

10.2 L'Ente di gestione dei Sacri Monti si riserva la possibilità di recedere dalla presente convenzione qualora non ne fossero interamente rispettate le clausole da parte di T.S., segnalando alla Compagnia di San Paolo il ritiro del cofinanziamento.

10.3 T.S si riserva la facoltà di recesso qualora l'Ente di gestione non rispettasse il proprio impegno a realizzare l'intervento di risanamento della copertura della Cappella XII del percorso devozionale della Via Crucis di Belmonte per un valore economico presunto pari almeno a Euro 20.000,00 , come da progetto elaborato dall'ufficio tecnico dell'Ente e allegato al presente atto , a titolo di cofinanziamento del Progetto.

10.4 Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione alla Convenzione inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ivi inclusa la richiesta di recesso di una delle parti e sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.

11. Comunicazioni

11.1 Ogni comunicazione, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata via e-mail ai seguenti indirizzi:

Ente di gestione dei Sacri Monti

Dott.ssa Elena De Filippis - Direttore Ente di gestione dei Sacri Monti
segreteria@sacri-monti.com

Associazione Teatro e Società di Torino

Dott. Maurizio Peisino
franco.carapelle@teatrosocieta.it

Allegati:

- Allegato A - Fasi, durata e articolazione del Progetto